

Il presidente dell'Enbic sulla circolare dell'Agenzia delle entrate dedicata a Irpef e Ires

Una guida alla riforma fiscale

De Gregorio: importante pronunciamento della prassi

De Gregorio: si tratta di un primo importante pronunciamento della prassi, che si auspica possa innestarsi in un completo ed esaustivo quadro di interventi che potranno guidare i contribuenti e gli uffici accertatori

DI GIANPAOLO SBARAGLIA
E GIOVANNA CHIARANDA*

Con la circ. n. 2 del 2024, l'Amministrazione finanziaria ha fornito le prime precisazioni su talune misure introdotte dal dlgs n. 216/2023, che ha attuato il primo modulo di riforma dell'Irpef e dell'Ires. Come affermato dal presidente di Enbic, Fulvio De Gregorio, si tratta di un primo importante pronunciamento della prassi, che si auspica possa innestarsi in un completo ed esaustivo quadro di interventi che potranno guidare i contribuenti e gli uffici accertatori nella corretta applicazione delle nuove disposizioni di modifica del sistema fiscale. La circolare in commento si sofferma, anzitutto, sull'art. 1, comma 1 del decreto che, rispetto alla disciplina recata dall'art. 11, comma 1, Tuir, prevede una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote Irpef. Per il solo 2024, in sede di determinazione dell'imposta lorda, dovrà essere applicata un'aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro, del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, e del 43% per i redditi che superano 50.000 euro. In secondo luogo, viene esaminato l'art. 1, comma 2, dlgs n. 216/2023, il quale ha incrementato da 1.880 euro a 1.955 euro, per il solo 2024, l'importo della detrazione di cui all'art. 13, com-

ma 1, lett. a), Tuir spettante ai titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e dei redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. La modifica ha attuato quanto disposto dal criterio direttivo contenuto nell'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2.1) della legge delega per la riforma fiscale (l. n. 111/2023), il quale mirava alla progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo nell'ambito dell'Irpef, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, dando priorità all'equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione. Per effetto dell'art. 1, comma 2, dlgs n. 216/2023, la cd. "no tax area" viene ampliata fino a 8.500 euro per titolari di redditi di lavoro dipendente, equiparandola a quella già vigente a favore dei pensionati. L'Amministrazione si sofferma, poi, sul trattamento integrativo, di cui all'art. 1, comma 1, dl n. 3/2020, i cui requisiti di accesso sono stati modificati dall'art. 1, comma 3, dlgs n. 216/2023. Nello specifico, con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato, con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo, costituito dall'erogazione di una somma in busta paga, potrà essere concesso quando l'imposta lorda, calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni), sia di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente, diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La riduzione di 75 euro (da apportare solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell'art. 13, comma 1, lett. a) Tuir) mira a neutralizzare l'incremento dell'importo del-

la detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti. L'Agenzia rileva, inoltre, che per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'art. 2 dlgs n. 216/2023 ha previsto una riduzione di 260 euro della detrazione spettante per l'anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, dl n. 34/2020). Dopo aver specificato che le regioni e le province autonome avranno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionali alla nuova articolazione degli scaglioni dell'Irpef, l'Amministrazione finanziaria si sofferma, in materia di Ires, sull'abrogazione dell'agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (cd. Ace) a decorrere dal 2024. Gli effetti dell'Ace andranno a esaurimento; per cui continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. In altri termini, le eccedenze Ace non utilizzate, ad es. per carenza di imponibile, potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale. Tanto premesso, non può che auspicarsi un ulteriore intervento dell'Amministrazione, che, in un'ottica di complementarietà, riesca a fornire le necessarie indicazioni per l'applicazione dell'inedita misura che, in ambito Ires, il legislatore delegato ha deciso di sostituire all'Ace, ossia la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, prevista dall'art. 5, dlgs n. 216/2023.

***e-Ius tax&legal**

© Riproduzione riservata



Centro Studi EN.B.I.C. - ENTE BILATERALE CONFEDERALE
ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA, CISAL TERZIARIO,
SEDE IN ROMA, 0017, Via Cristoforo Colombo 115
tel. 0688816384/5 - Sito www.enbic.it - Info@enbic.it